

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE NEL PARCO MONTEMARCELLO-MAGRA

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina gli interventi di controllo delle popolazioni di Cinghiale nel Parco di Montemarcello – Magra ai sensi dell' art. 22, comma 6 della Legge 394/91, come modificato dalla Legge 426/98, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal "Piano per la gestione del cinghiale nel Parco Montemarcello - Magra".

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO

- a) Gli interventi di controllo del cinghiale non rappresentano forme di attività venatoria, sono attuati secondo modalità e tempi diversi da quelli consentiti dalla disciplina dell'attività venatoria e vengono effettuati in forma selettiva utilizzando i seguenti metodi:
1. Tiro con carabina dotata di ottica di precisione all' aspetto da postazione fissa con le modalità di cui al successivo art. 7;
 2. Utilizzo della tecnica della "girata" con le modalità di cui al successivo art. 8;
 3. Catture tramite recinti o trappole mobili di cui al successivo art. 11.
- b) Gli interventi di controllo sono attivati e coordinati dal personale dell'Ente Parco preferibilmente con l'ausilio della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale o, in particolari casi, dalla polizia municipale dei Comuni direttamente interessati previa adeguata formazione"
- c) Il personale di cui sopra può avvalersi dei cacciatori che hanno conseguito la qualifica di "Coadiutori ai piani di controllo del cinghiale" a seguito di partecipazione a specifici corsi organizzati dall'Ente Parco e riconosciuti dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

ART. 3 - REGISTRO DEI COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE E CONDUTTORI DI CANI LIMIERE

- a) Presso gli uffici dell'Ente Parco è istituito il Registro dei coadiutori al controllo del cinghiale e conduttori di cane limiere. I cacciatori di cui all' art. 2 comma c), che abbiano reso dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, nonché di non aver commesso violazioni alle normative inerenti la caccia, possono essere iscritti di diritto al registro. L'Ente Parco provvede a rilasciare loro un tesserino di identificazione.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di espletare controlli relativamente alle dichiarazioni rese.

- b) In prima applicazione l'attuale numero di coadiutori abilitati è ritenuto sufficiente per le esigenze di controllo previste dal Piano di gestione del cinghiale. A seguito di eventuali rinunce o cancellazioni di coadiutori dal Registro, o nel caso in cui gli interventi di controllo diventino talmente diffusi sul territorio da determinare l'esigenza di ulteriori nomine, l'Ente Parco provvederà ad organizzare un nuovo corso e per il quale si rimanda ad eventuale successivo provvedimento.
- c) Alle azioni di controllo possono collaborare solo i cacciatori iscritti al Registro e che abbiano con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma a).

ART. 4 - COMPITI DEI COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE

I coadiutori alle azioni di controllo del cinghiale sono tenuti a :

- a) Partecipare agli interventi di controllo sulla base del Piano di controllo del cinghiale secondo le disposizioni specifiche del personale dell'Ente Parco e/o della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale;
- b) Partecipare alle operazioni di monitoraggio del cinghiale e di altra fauna selvatica anche non oggetto del prelievo venatorio;
- c) Collaborare, quando richiesto, per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole ;
- d) Provvedere sempre alla raccolta dei dati necessari alla compilazione della "Scheda interventi di controllo del cinghiale" e "Scheda di rilevamento dati biometrici" dei capi abbattuti, fornite dall'Ente Parco e realizzate in concordanza con le procedure applicate dalla Provincia della Spezia;
- e) Provvedere alla raccolta di reperti anatomici se richiesti dall'Ente Parco;
- f) I coadiutori dovranno inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore dell'animale un apposito contrassegno numerato da applicarsi immediatamente dopo l'abbattimento. Tale contrassegno verrà fornito al coadiutore dall'Ente Parco e dovrà corrispondere al modello indicato dall' I.N.F.S.

ART. 5 – DISCIPLINA DELLE CONVOCAZIONI E COORDINAMENTO DEI COADIUTORI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO DEL CINGHIALE

- a) I coadiutori possono partecipare al controllo selettivo del cinghiale solo se in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia con relativi versamenti in corso di validità nonché polizza assicurativa in corso di validità in cui sia prevista anche la copertura per gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in periodi ed orari diversi da quelli previsti per la normale attività venatoria e solo se in possesso

di armi con le caratteristiche indicate nel presente regolamento ed esclusivamente caricate con cartucce atossiche.

- b) Il numero dei coadiutori al controllo selettivo del cinghiale da impiegare nelle operazioni di controllo è stabilito di volta in volta dai responsabili designati dall'Ente Parco, i quali provvederanno anche al coordinamento di tutte le azioni relative al controllo ed all'eventuale recupero dei capi feriti.
- c) I coadiutori potranno essere raggruppati in nuclei di intervento di più unità per ciascuno dei quali sarà individuato un capogruppo incaricato di ricevere le comunicazioni del personale dell'Ente Parco o della Sez. Faunistica. La convocazione dei coadiutori ritenuti necessari per le azioni di controllo è effettuata dai responsabili designati dall'Ente Parco adottando i seguenti criteri:
 - 1. Cacciatore abilitato residente nel comune presso il quale è prevista l'azione di controllo. Punti 3;
 - 2. Motivi di merito in base alla collaborazione prestata per ogni azione inerente il piano di gestione ad esclusione delle singole azioni di controllo. Punti 1 ;
 - 3. Partecipazione ad attività programmate dall'Ente Parco inerenti iniziative di pulizia e ripristino ambientale. Punti 1 (per ciascuna giornata);
 - 4. Motivi di merito in base alla partecipazione di corsi relativi al Cinghiale ed agli ungulati in generale con superamento di esame finale. Punti 1. (per ciascun attestato);
 - 5. Ai coadiutori verrà tolto 1 punto dal punteggio totale maturato per ciascuna operazione di controllo effettuata al fine di garantire la partecipazione di tutti gli aventi diritto;
 - 6. A parità di punteggio si procederà alle convocazioni dei coadiutori in ordine alfabetico;
 - 7. Agli appartenenti alle squadre di caccia al cinghiale le cui zone ricadono nei Comuni dove viene fatto l'abbattimento selettivo. Punti 2.
- d) La convocazione avverrà per chiamata telefonica; in assenza di risposta o in caso di indisponibilità del coadiutore contattato si provvederà alla convocazione del successivo nominativo in lista.
- e) Coadiutori che intendano sospendere temporaneamente la collaborazione devono darne tempestiva comunicazione all'Ente Parco. In tale periodo l'interessato non sarà convocato telefonicamente.
- f) Non sono ammesse sospensioni della collaborazione superiori a 2 mesi/anno.
- g) L'assenza ad una operazione dopo la conferma di partecipazione da parte del coadiutore comporta la sottrazione di 3 punti.
- h) Dopo 5 rinunce consecutive volontarie o 3 mancate presenze il coadiutore viene escluso dal Registro, sono ammesse eccezioni solo in caso di documentati motivi di salute.

ART. 6 – DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESCLUSIONE DALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Fatte salve le sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, comporta la revoca dell'abilitazione aver reso false dichiarazioni relativamente all' art. 3 comma a) del presente regolamento nonché l' interdizione definitiva a partecipare a nuovi corsi di abilitazione;
2. Comportano la revoca dell'abilitazione con l'interdizione per 5 anni a partecipare a nuovi corsi di abilitazione le seguenti infrazioni:
 - a) l'abbattimento di qualsiasi specie diversa dal Cinghiale durante le operazioni di controllo.
 - b) la mancata compilazione e consegna, non giustificata e reiterata per più di 2 volte, delle schede previste, nonché la mancata consegna dei reperti richiesti;
 - c) la manomissione di dati o reperti;
 - d) atti di grave indisciplina durante le operazioni di controllo e/o censimento, nonché l'abbandono delle operazioni di cui sopra senza giustificati motivi;
 - e) comportamento pericoloso o gravemente scorretto nei confronti di altri coadiutori abilitati;
 - f) Sopravvenuti procedimenti penali e per violazioni di normative inerenti la caccia o le norme di tutela vigenti.

ART. 7 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON IL SISTEMA DELL'ASPETTO

- a) Sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad **anima rigata** a caricamento singolo manuale a ripetizione semiautomatica o basculanti, di calibro non inferiore a mm. 6,5 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm., equipaggiata con ottica di precisione ;
- b) Criteri e parametri da osservare per la scelta delle postazioni:
 1. sicurezza in relazione all'uso delle armi (se il bersaglio viene mancato, il proiettile deve colpire entro breve spazio il terreno). Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 metri; per tiri su animali in movimento in zone non aperte, tale distanza dovrà essere ridotta a 70 metri;
 2. effettiva possibilità di tiro entro 150 metri in condizione di luce che consentano la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di vegetazione arboreo – arbustiva);
 3. nulla o limitata possibilità di avvistamento delle postazioni da vie di comunicazione principali e da abitati;
 4. gli orari di massima per gli interventi da appostamenti fissi andranno dalle

4.30 alle 7.30 e dalle 17.30 alle 24.00 per il periodo primavera – estate, e 5.30 – 8.30, 15.30 – 22.30 per il periodo autunno – inverno;

5. ad eccezione dei casi di conflitto sociale urgente, gli appostamenti vengono individuati sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio periodico della presenza del cinghiale nelle aree agricole sensibili;

6. i coadiutori al controllo selettivo del cinghiale vengono coordinati sul territorio dal personale dell'Ente Parco o da quello della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale secondo queste regole generali:

- I. all'inizio di ogni operazione tutti i coadiutori convocati dovranno trovarsi presso punti prestabiliti all'ora concordata – il ritardo al raduno comporta l'esclusione e l'obbligo di allontanarsi;
- II. il personale dell'Ente Parco o della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale provvede ad assegnare le poste ai coadiutori e lo sparo dovrà avvenire entro l'angolo di tiro indicato dalle guardie;
- III. nel caso in cui l'aspetto venga effettuato nelle ore notturne, sarà condotto da coppie di coadiutori (uno con carabina, uno con faro) cui il personale dell'Ente Parco o della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale assegnerà una postazione;
- IV. in caso di abbattimento i coadiutori dovranno provvedere al recupero dei capi ed alla eventuale eviscerazione con collocazione delle viscere in apposito contenitore;
- V. ogni cinghiale abbattuto verrà identificato con marca numerata, come previsto dall'articolo 4 – comma "f" del presente Regolamento;
- VI. nel caso di mancato rinvenimento nel punto di tiro dei capi colpiti, i coadiutori dovranno attendere le disposizioni del personale dell'Ente Parco o della Sezione Faunistica prima di dare avvio alle operazioni di recupero.

ART. 8 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON IL METODO DELLA GIRATA

a) Il metodo della girata potrà essere applicato in genere solo laddove l'irregolarità del territorio o la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto, e sarà comunque sempre limitato al periodo autunno - invernale;

b) la girata è praticata da un gruppo così composto :

1. di norma un solo conduttore iscritto al Registro dei coadiutori, con cane limiere abilitato secondo regolamento E.N.C.I. o provinciale; in contesti di particolare difficoltà potranno essere utilizzati due conduttori iscritti al Registro dei coadiutori e due cani entrambi abilitati. In caso di mancanza di cani abilitati e in caso di somma urgenza potranno essere utilizzati all'occorrenza ausiliari giudicati idonei dal personale di istituto o dal personale della Sezione Faunistica.
2. da 4 a 12 15 coadiutori;

Tuttavia a causa delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del territorio del Parco nell'area del promontorio del Caprione si ritiene di poter utilizzare un

maggior numero di coadiutori alle poste (max 24), che permetta di forzare il cinghiale nei fitti della macchia, che si trovano anche su terrazzamenti perché, in queste situazioni ambientali, i cinghiali trovano molti più passaggi e vie di fuga per sfuggire alle azioni di controllo.

c) per il prelievo in girata è consentito:

1. fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
2. armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni non blindate, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

d) Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti:

1. individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
2. verifica delle piste con cane limiere abilitato e conseguente individuazione della zona di intervento;
3. dislocazione dei coadiutori alle poste;
4. inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
5. eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane.

ART. 9 - MODALITA' OPERATIVE PER IL RECUPERO DEI CAPI FERITI

- a) Il recupero dei capi feriti viene effettuato da personale dell'Ente Parco o della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale oppure da coloro che abbiano conseguito la qualifica di "CONDUTTORE DI CANE DA TRACCIA PER PISTA DI SANGUE";
- b) la suddetta qualifica è rilasciata dall' Ente Parco previo superamento di specifici corsi;
- c) i cani impiegati nelle operazioni di recupero devono essere abilitati in prove cinofile riconosciute dall'E.N.C.I.;
- d) in caso di temporanea mancanza di cani abilitati potranno essere utilizzati all'occorrenza ausiliari giudicati idonei.

ART. 10- MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON GLI IMPIANTI DI CATTURA

a) Realizzazione, posizionamento e gestione.

Nei territori che il Piano di controllo individua come vulnerabili al cinghiale, l'Ente Parco può autorizzare la collocazione di sistemi di cattura fissi o mobili. Tali impianti possono essere costruiti e gestiti direttamente dai proprietari o conduttori dei fondi oppure dai coadiutori iscritti al Registro di cui all'art. 3 a seguito di consenso dei proprietari o dei conduttori di cui sopra. La scelta dei coadiutori

avverrà sulla base di motivi di merito di cui all'art. 5. I proprietari e conduttori di fondi che intendono costruire impianti di cattura possono richiedere l'autorizzazione dichiarando, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, di:

1. essere proprietari e/o conduttori dei Fondi su cui verrà approntata la struttura di cattura (allegato mappa catastale e carta 1:25.000 o di maggior dettaglio);
2. non aver procedimenti penali in corso o definiti , ovvero per violazioni di normative inerenti la caccia;
3. attenersi alle disposizioni tecniche fornite dal personale dell'Ente Parco e/o da quelle della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale, relativamente alla realizzazione, collocazione e gestione della struttura;
4. sorvegliare e gestire quotidianamente la struttura di cattura;
5. avvisare immediatamente, una volta accertata la cattura, il personale dell'Ente Parco o della Sezione Faunistica o il coadiutore autorizzato per l'abbattimento dei capi catturati nell'impianto;
6. tenere apposito registro, fornito dall'Ente Parco dove devono essere annotate regolarmente:
 - mappa con il sito dove risulta localizzato il recinto di cattura;
 - date e orari di apertura e chiusura dell'impianto;
 - data di cattura e indicazione del sesso ed età degli esemplari catturati, nonché le relative biometrie;
 - nominativo del soggetto che ha effettuato l'abbattimento.

b) Abbattimento dei capi catturati negli appositi impianti.

L'abbattimento dei capi catturati può essere effettuato con le armi consentite di cui all'art. 13 della L. 157/92 dal personale dell'Ente Parco o della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale, dai coadiutori al controllo del cinghiale iscritti nel Registro Provinciale e dai proprietari / conduttori muniti di licenza per l'esercizio venatorio presso i cui fondi sono collocati gli impianti. L'Ente Parco attua le opportune azioni di vigilanza e controllo su tale attività.

ART. 11 – DESTINAZIONE *DEI* CAPI ABBATTUTI E SMALTIMENTO DELLE PELLI E DELLE VISCERE

- a) I capi abbattuti sono assegnati per autoconsumo ai coadiutori e ai proprietari dei terreni o conduttori dei fondi che partecipano alle singole operazioni di controllo nonché ai conduttori dei recinti di cattura.
- b) I soggetti di cui sopra sono tenuti, a titolo di contributo per le spese di attuazione del piano di gestione del cinghiale, al versamento di una quota in denaro su conto corrente intestato all'Ente Parco. La quota da versare risulterà dalla moltiplicazione del peso lordo del capo abbattuto per l'importo di euro 1,5/Kg; resta inteso che per

- i primi due capi abbattuti non è richiesto alcun contributo e sono destinati ai soggetti di cui al punto a) a titolo di rimborso spese;
- c) I soggetti assegnatari dei capi abbattuti sono tenuti a trasmettere all' Ente Parco entro 15 giorni dall' assegnazione, la certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario dell' ASL o dall' Istituto Zooprofilattico territorialmente competente. Le spese della certificazione di cui sopra dovranno avvenire a spese ed a cura dei coadiutori secondo le prescrizioni dei regolamenti veterinari.
 - d) Le pelli e le viscere saranno avviate allo smaltimento in adempimento della normativa vigente in materia.
 - e) L'Ente Parco si riserva, a seguito dell' adozione del marchio di qualità per i prodotti agro-alimentari locali, la possibilità di certificare anche le carni dei cinghiali abbattuti durante le operazioni di controllo; si riserva altresì la possibilità di destinare la quota del 50% dei capi abbattuti ai ristoratori che ne facciano richiesta, restando inteso che gli assegnatari provvederanno con le stesse modalità di cui al punto b) al versamento di una cifra in denaro corrispondente al prezzo di mercato. Resta altresì inteso che saranno a carico dei medesimi gli obblighi di carattere sanitario previsti dalle vigenti norme per la commestibilità delle carni. I capi possono essere destinati, dopo gli opportuni accertamenti sanitari, in beneficenza a Enti, Istituti o altre strutture assistenziali;

ART. 12 RESPONSABILITA' DEI COADIUTORI

L'Ente Parco Montemarcello Magra è esente da ogni responsabilità sia in sede civile che penale riconnessa a fatti illeciti commessi durante le operazioni di controllo di cinghiale, dai coadiutori, dai proprietari e dai conduttori dei fondi eventualmente partecipanti agli abbattimenti , né assume alcun onere risarcitorio rispetto a eventuali comportamenti colposi e/o dolosi dagli stessi commessi che comportino danni a cose e/o lesioni a persone durante l'esercizio della suddetta attività. L'Ente Parco è altresì espressamente esonerato dalla partecipazione a qualunque spesa o risarcimento anche nel caso di ferimento o di decesso di cani avvenuto durante le operazioni di girata o di recuperi dei cani feriti. Tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art 2 lettere b e c del presente Regolamento agli interventi di controllo del cinghiale non potranno partecipare a tale attività se non siano coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.